



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

**Direzione Generale delle Relazioni industriali
e dei Rapporti di lavoro
- div. VII -**

Via Forno, 8 - 00192 Roma
Tel. 06 46834924. Fax. 06 46834023.
e-mail: Div7TutelaLavoro@lavoro.gov.it

VERBALE DI ACCORDO IN SEDE GOVERNATIVA

Il giorno **30 Gennaio 2013**, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza della Dott.ssa Virginia Sarni, si è tenuto l'incontro per l'esame della situazione occupazionale di **FALLIMENTO R.S.O. S.P.A. in Liquidazione**, utile alla prosecuzione della fase amministrativa della procedura di mobilità di cui alla Legge 223/91, anche al fine di accedere al trattamento di **Cig in deroga ex art. 2 comma 64 della Legge del 28/06/2012, n. 92 "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita"**

Sono presenti:

- per la SOCIETA', Costanza Starita, giusta delega dell'avv. Alessandro Corrado Procuratore Speciale della Curatela Fallimentare;
- per la FILCAMS CGIL Naz.le, Andrea Ferrone;
- per la FISASCAT CISL Naz.le Gloria Proia;
- per la UILTuCS UIL Naz.le Antonio Vargiu;
- per ITALIA LAVORO, Piergiorgio Martufi.

Le Regioni Lombardia, Campania, Emilia Romagna e Lazio, benché formalmente convocate, risultano assenti.

PREMESSO CHE

- la **Fallimento R.S.O. SPA In Liquidazione** (d'ora in poi Società), con sede legale in Milano - inquadrata ai fini INPS nel settore del Terziario/Servizi-, opera nel campo della consulenza aziendale, applicando ai propri dipendenti il CCNL del Commercio/Terziario distribuzione e servizi;
- con sentenza del Tribunale di Milano - depositata in data 20.01.2012- la suddetta Società è stata dichiarata fallita;
- in data 20.12.2012 la suddetta procedura e le Organizzazioni Sindacali di riferimento hanno sottoscritto un verbale di accordo in sede governativa utile ai fini dell'accesso al trattamento della Cig in deroga ex art. 33, co. 21, L. n. 183/2011 in favore di n. 10 dipendenti per il periodo dal 20.12.2012 e fino al 31.12.2012;
- i lavoratori interessati dalla Cig di cui al suddetto accordo, rappresentano l'intero organico ancora in forza alla procedura fallimentare della Società in oggetto residuando a seguito di retrocessione avvenuta per effetto dell'acquisto del ramo d'azienda da parte di Ernst & Young Business School, giusto atto di acquisto del 19.12.2012;
- permanendo le condizioni già alla base della precedente richiesta, la Curatela con comunicazione del 20.12.2012 ha dato avvio ad una nuova procedura di mobilità ex art. 4 e 24 della legge 223/91,

Jenni

[Signature]

AV

[Signature]

[Signature]

CS

dichiarando un esubero complessivo di n. 10 unità lavorative, la cui fase sindacale si è conclusa in assenza di accordo in data 29.01.2013;

- con nota del 20.12.2012 (Prot. n. 32/0028273/MA003.A001 del 27.12.2012) la stessa Curatela ha richiesto un incontro in sede amministrativa per la prosecuzione del confronto;
- questo Ministero, pertanto, con nota del 25.01.2013 (Prot. n. 0002051/MA003.A001) ha convocato le Parti Sociali interessate per l'odierna riunione;
- nel corso del presente incontro la Curatela del Fallimento, come sopra rappresentata, ha evidenziato i motivi alla base della procedura di mobilità, già dettagliati nella comunicazione di avvio della stessa, evidenziando altresì come sia indispensabile il ricorso ad un nuovo periodo di Cig in deroga per tutto il personale retrocesso e quindi ancora in forza. Le Parti Sociali, pertanto, dopo un ampio confronto e al fine di garantire un sostegno al reddito ai lavoratori interessati concordano di gestire gli esuberi attualmente dichiarati attraverso la sottoscrizione di un accordo di Cig in deroga, lasciando aperta la mobilità con il criterio esclusivo della non opposizione al licenziamento per l'arco di durata della Cig, come di seguito meglio specificato.

CONSIDERATA

La Legge del 28/06/2012 n. 92, all'art. 2 comma 64 dispone che “.. il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, può disporre sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, in deroga alla normativa vigente, la concessione anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali, nei limiti delle risorse finanziarie a tal fine destinate nell'ambito del Fondo sociale per l'occupazione e formazione, di cui all'art.18 c. 1 lett.a) del D.L. 29 Novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla L. 28 Gennaio 2009, n.2, come rifinanziato dal comma 65.”

VISTA

L'intesa tra il Governo le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano in materia di ammortizzatori sociali in deroga e sulle politiche attive del Lavoro per l'anno 2013, sottoscritta in data 22.11.2012 in sede di Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, con particolare riferimento ai punti 4, 5, 7, 11 ed al principio di “condizionalità” tra politiche Attive e Passive come richiamato al punto 8;

TUTTO CIO' PREMESSO, CONSIDERATO E VISTO

le Parti raggiungono il seguente accordo, di cui quanto premesso costituisce parte integrante.

a) CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI IN DEROGA

- La Curatela Fallimentare (**Fallimento R.S.O. SPA In Liquidazione**) presenterà, al competente Ufficio della D.G. delle Politiche attive e passive del lavoro, istanza ai fini della autorizzazione al trattamento di **CIG in deroga - ai sensi della normativa suindicata-** per il periodo a decorrere dal 01.01.2013 e fino al 30.04.2013, con riguardo ad un numero massimo di **10 lavoratori**, pari all'intero organico in capo al fallimento e così distribuito:

Regione Lombardia – n. 2 lavoratori occupati presso la sede di Milano

Regione Lazio - n. 6 lavoratori occupati presso la sede di Roma di cui n. 1 Part Time al 75%

Regione Emilia Romagna – n. 1 lavoratore occupato presso la sede di Bologna;

Regione Campania – n. 1 lavoratore occupato presso la sede di Napoli;

- I lavoratori, nel numero massimo suindicato, saranno collocati in **Cig fino ad un massimo delle zero ore e senza rotazione** stante la cessazione di ogni attività e la eventuale richiesta di collaborazione da parte degli organi della Procedura concorsuale, per attività residue legate alla procedura stessa;
- La Società richiederà all'Inps il pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale;

- Le Parti prendono atto che, ai sensi dell'art.4, c. 40,42,43,44 della Legge del 28/06/2012 n. 92, il diritto a percepire il trattamento di sostegno al reddito decade qualora il lavoratore rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione o di riqualificazione professionale o, non lo frequenti regolarmente, senza un giustificato motivo.
 - Italia Lavoro, su incarico della Direzione Generale Politiche attive e Passive del lavoro, effettuerà il monitoraggio bimestrale sui lavoratori interessati, secondo le modalità da concordare con la Società, al fine del costante aggiornamento della spesa.
 - La scrivente D.G. Relazioni industriali e Rapporti di lavoro, vista la mancata allegazione da parte dell'Azienda dell'elenco dei lavoratori destinatari della misura di sostegno al reddito e degli eventuali recapiti telefonici, rende noto alle Parti che tale elenco dovrà essere necessariamente presentato, congiuntamente all'istanza di concessione da produrre al più presto e, comunque, non oltre 20 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo agli Uffici della D.G. Politiche attive e Passive del lavoro, e che la mancanza di tale elenco sarà ostativa all'accoglimento dell'istanza. Le Parti sono, altresì, tenute a presentare nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre la presentazione della citata istanza, il suddetto elenco alle Regioni coinvolte al fine di consentire alle stesse l'attuazione delle misure di politica attiva.
 - Quale Piano di gestione degli esuberanti, le Parti Sociali intendono richiamarsi integralmente a quanto previsto nel verbale di accordo ai sensi dell'art. 47 L. n. 428/1990 datato 24.10.2012, sottoscritto tra le Parti Sociali stesse e la Ernst & Young Business School S.R.L. acquirente del ramo d'azienda come in premessa specificato. Le Parti concordano, altresì, al fine di agevolare la gestione non traumatica del personale interessato alla Cig, di prevedere la collocazione in mobilità del personale stesso con il criterio esclusivo della non opposizione al licenziamento come di seguito specificato.
- b) **MOBILITA' CON IL CRITERIO ESCLUSIVO DELLA NON OPPOSIZIONE EX LEGGE 223/91.**
- Le Parti concordano che la Curatela del Fallimento potrà collocare in mobilità esclusivamente quei lavoratori che nel corso di vigenza della Cig e, quindi, sino e non oltre il **30.04.2013** manifesteranno la non opposizione al licenziamento.
 - Le Parti concordano altresì di monitorare l'andamento della cassa e della mobilità con i requisiti su descritti attraverso incontri e verifiche periodiche che verranno attivati su istanza di parte.

Il Presente Verbale sarà trasmesso alle Regioni Lombardia, Campania, Emilia Romagna e Lazio ai fini dell'attuazione di eventuali misure di politica attiva del lavoro come previste dalla legislazione vigente.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, preso atto dell'accordo raggiunto dalle Parti, dichiara esperite e positivamente concluse la procedura di licenziamenti collettivi di cui alla Legge 223/91 e la procedura di esame congiunto di cui all'art. 2 D.P.R. 218/00 tesa al riconoscimento della misura di Cig in deroga ai sensi dell'art. 2 comma 64 della L. 28.06.2012 n. 92

Roma 30.01.2013

Letto, confermato e sottoscritto.

Fallimento R.S.O. S.P.A. In Liquidazione

Corte Stute

[Signature]
Italia Lavoro

Le OO.SS.
[Signature]
[Signature]
[Signature]

IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Virginio

VERBALE DI MANCATO ACCORDO

In data 29/01/2013 si sono incontrati in Roma le seguenti Parti:

- il Fallimento RSO spa in liquidazione rappresentata dalla curatela, previa delega dell'Avv. A. Corrado (procuratore speciale), la dott.ssa Costanza Starita;
- per la Filcams CGIL Naz.le Andrea Ferrone;
- per la Fisascat CISL Naz.le Gloria Proia;
- per la Uiltucs UIL Naz.le Antonio Vargiu.

Con riferimento alla procedura di mobilità ex artt. 4 e 24 legge 223/91, avviata in data 20/12/2012 dal Fallimento RSO spa in liquidazione, per un numero di 10 dipendenti, le parti, dopo ampia discussione, dichiarano di non aver raggiunto nessuna intesa.

Pertanto, le parti si danno atto di aver esperito con esito negativo la fase sindacale.

Il fallimento

Le OO.SS.

